Comune di Legnaro Provincia di Padova



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale	
n.	in data	

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	4
Art. 2 – Tipologia delle entrate comunali	4
Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe	
Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	
Art. 5 – Forma di gestione delle entrate	4
Art. 6 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione	
Art. 7 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate	
Art. 8 – Notifica degli atti e ripetibilità delle spese di notifica	
Art. 9 - Rateizzazione dei crediti arretrati	
Art. 10 - Riscossione coattiva	
TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE	
CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo	
Art. 12 – Regolamenti tributari specifici	
Art. 13 – Dichiarazioni, denunce e istanze	
Art. 14 - Attività di verifica e controllo	
Art. 15 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali	
Art. 17 - Riscossione e versamenti	
Art. 17 - Riscossione e versamenti Art. 18 - Rimborsi	
Art. 19 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi	
Art. 20 - Compensazione	
Art. 21 - Ravvedimento operoso	
Art. 21 - Kavveumento operoso Art. 22 - Avvisi di accertamento	
Art. 23 – Avvisi bonari e contraddittorio preventivo con il contribuente	
Art. 24 – Avviso di accertamento esecutivo tributario	13
Art. 25 - Graduazione delle sanzioni	
Art. 26 - Rateizzazione di somme oggetto di accertamento esecutivo e riscossione coattiva	
Art. 27 Discarico per crediti inesigibili	
TITOLO III - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	14
CAPO I - INTERPELLO	
Art. 28 - Diritto di interpello	
Art. 29 - Presentazione dell'istanza di interpello. Effetti	
Art. 30 - Contenuto dell'istanza di interpello	
Art. 31 - Risposta all'istanza di interpello	16
Art. 32 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	16
CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17
Art. 33 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	17
Art. 34 - Attivazione del procedimento ed effetti dell'istanza	
Art. 35 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	
Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	
Art. 37 - Procedimento	
Art. 38 - Atto di accertamento con adesione	
Art. 39 - Perfezionamento della definizione e modalità di versamento.	
Art. 40 - Effetti della definizione	
CAPO III - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	
Art. 41 – Contenzioso tributario	
CAPO IV - AUTOTUTELA	
Art. 42 - Ambito di applicazione dell'autotutela e presupposti	
Art. 43 – Esercizio dell'autotutela	
CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA	
Art. 45 - Reclamo e mediazione tributaria	
Art. 45 - Reciamo e mediazione tributaria	
Art. 46 – Competenza e procedimento Art. 47 – Perfezionamento e sanzioni	
TITOLO IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE	
Art. 48 - Riscossione, versamento, rimborso	

Art. 49 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale	24
Art. 50 - Transazione	
Art. 51 - Estensione dell'applicazione delle norme sulle entrate tributarie	25
TITOLO V - NORME FINALI	
Art. 52 Norme finali	25
Art. 53 Entrata in vigore	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate del Comune, anche tributarie, ad eccezione dei trasferimenti da enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 117 e 119 della Costituzione; nell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nella L. 212/2000.
- 2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 – Tipologia delle entrate comunali

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
- 2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

- 1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
- 2. L'approvazione delle aliquote e delle tariffe è effettuata con delibera dell'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia.
- **3.** Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le aliquote e tariffe in vigore.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate con i regolamenti specifici riguardanti ogni entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3, salvo quelle previste dalla legge con carattere imperativo immediato, che sono direttamente applicabili.

Art. 5 – Forma di gestione delle entrate

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
- 2. La gestione diretta è effettuata tenendo conto della struttura organizzativa e delle competenze del servizio, avuto riguardo alle necessarie dotazioni in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, ove non si provveda in forma diretta, possono essere gestite anche disgiuntamente, nelle forme previste dall'art. 52 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

- 1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
- 2. Il Comune assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
- 3. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
- 4. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Art. 7 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

- 1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
- 2. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i Responsabili di Servizio ai quali le stesse risultano affidate mediante il PEG (piano esecutivo di gestione).
- 3. Al responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate, in particolare:
 - a) segue la fase dell'accertamento, con relativa trasmissione al Servizio Finanziario, di idonea documentazione in base alle disposizioni contenute negli artt. 178 e 179 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché di idonea documentazione attestante l'avvenuta riduzione di accertamenti precedentemente comunicati;
 - b) valuta e decide le istanze concernenti le modifiche dell'importo del credito, eventualmente a seguito dell'attribuzione di specifiche agevolazioni,
 - c) valuta e decide in materia di rimborso di quote di entrate versate e non dovute;
 - d) cura tutti gli adempimenti relativi alla emissione di avvisi di sollecito di pagamento;
 - e) redige gli avvisi di accertamento esecutivi;
 - f) approva o respinge le domande di rateizzazione;
 - g) svolge tutte le operazioni relative al recupero coattivo delle entrate.

Art. 8 - Notifica degli atti e ripetibilità delle spese di notifica

- 1. I solleciti di pagamento, la comunicazione degli avvisi e degli atti che devono essere notificati al contribuente per legge, possono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC, salve diverse disposizioni di legge.
- 2. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento esecutivi e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal

- presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
- 3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
- 4. Per la notifica degli atti di accertamento esecutivo e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Funzionario responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
- 5. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
- 6. I costi di elaborazione e notifica sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 803 e 804 della L. 160/2019, nonché tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del debitore, sono ripetibili nei confronti dello stesso o dei suoi avventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012.

Art. 9 - Rateizzazione dei crediti arretrati

- 1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico finanziaria, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:
 - a) per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
 - b) per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - c) per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - d) per debiti da \in 6.000,01 a \in 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
 - e) per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 72 rate mensili.
- 2. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo o entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione e in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.
- 3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

Persone fisiche e ditte individuali:

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie:
- la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 50.000,00;

Società di persone o di capitali (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e/o qualsiasi altro documento comprovante lo stato della crisi;
- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 Legge fallimentare) oppure

una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012);

- 4. In deroga alle previsioni di cui al comma 3, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.
- 5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, e avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.
- 6. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
- 7. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - e) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3, fatta salva la previsione di cui al comma 4;
 - f) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - g) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - h) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
- 8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
- 9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 10 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione AdER e Riscossione Sicilia spa, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. 5.
- 2. Il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione qualora opti per la procedura di cui alla lettera c) nella quale indica le entrate da affidare all'Agente nazionale.

- 3. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati dal responsabile apicale del Comune, ai sensi ed in conformità all'art. 1 comma 793 della legge 160/2019, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
- 4. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente comma, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.
- 5. Il Funzionario responsabile della riscossione coattiva individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
- 6. Nel caso di mancato pagamento, alle scadenze stabilite, è facoltà del concessionario o del competente ufficio comunale inviare solleciti di versamento, anche per via telematica o con altre modalità informali, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive di accertamento ed eventuale riscossione coattiva. Le spese relative all'istruttoria ed all'invio del sollecito si intendono a carico del contribuente.
- 7. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
- 8. Esclusa l'ipotesi in cui le procedure di cui al precedente comma siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

- 1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
- 2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
- 3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- j) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- k) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.
- 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.
- 5. La delibera che designa il funzionario stabilisce quali persone hanno titolo per la sostituzione del funzionario in caso di impedimento o assenza dello stesso.

Art. 12 - Regolamenti tributari specifici

- 1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo può essere contenuta in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.
- 2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 13 - Dichiarazioni, denunce e istanze

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento. La dichiarazione viene presentata anche con strumenti telematici, con accesso mediante le proprie credenziali di identità digitale, in base a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005). In questo caso la dichiarazione si intende sottoscritta, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. Tutte le dichiarazioni, denunce e istanze tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e consegnate dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmesse tramite posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.
- 3. In ogni caso in cui il contribuente, per usufruire di agevolazioni deliberate dall'Amministrazione, abbia depositato idonea documentazione per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, non sarà soggetto a ripresentazione annuale della stessa qualora il requisito non abbia subito modificazioni, ed il regolamento specifico dell'entrata o del tributo non dispongano diversamente.

Art. 14 - Attività di verifica e controllo

- 1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
- 2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

- 3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
- 4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 15 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

- 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il segretario generale e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
- 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 16 - Importi minimi di riscossione

- 1. Gli importi minimi di versamento, di rimborso e di accertamento sono stabiliti nei singoli regolamenti comunali di applicazione del tributo.
- 2. In difetto di specifica previsione, non si fa luogo a versamenti di imposte e tasse qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 10,00 (dieci/00) per ogni anno di tassazione, salvo diversa previsione di legge. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
- 3. In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denunzia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.

Art. 17 - Riscossione e versamenti

- 1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - b) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - c) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - d) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - e) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
- 2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
- 3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
- 4. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari.

- 5. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
- 6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 18 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo diversa previsione di legge.
- 2. Non si procede al rimborso di somme di importi inferiori ad € 10,00 per annualità.
- 3. La richiesta di rimborso, da presentarsi compilando il modulo messo a disposizione dell'ufficio, deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria su cui ricevere le comunicazioni relative all'istanza, ove possibile;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
- 4. Il Funzionario Responsabile del Tributo evade le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.

Art. 19 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 20 - Compensazione

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale), senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Non è ammessa la compensazione:
 - a) tra eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale);
 - b) per tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
 - c) per tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
 - d) nel caso di decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - e) per somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
- 3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro i termini di versamento delle somme a debito, non derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni, ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, apposita dichiarazione di compensazione.

- 4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.
- 5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Art. 21 - Ravvedimento operoso

- 1. È applicato l'istituto del ravvedimento operoso secondo i criteri e nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
- 2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente, su richiesta dell'ufficio, deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
- 3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.
- 4. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è
 - a) la somma omessa;
 - b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa;
 - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro-rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
- 5. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

CAPO II - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 22 - Avvisi di accertamento

- 1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
- 2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
- 3. L'ufficio competente o il soggetto gestore, relativamente ai tributi affidati in gestione, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, in forma esecutiva ai sensi del successivo art. 23.
- 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Avvisi bonari e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento delle entrate tributarie è facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Art. 24 - Avviso di accertamento esecutivo tributario

- 1. L'avviso di accertamento esecutivo è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 e deve essere espressamente motivato.
- 2. Gli atti di accertamento emessi per la contestazione di violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo precedente, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 2, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, costituendo atto presupposto per procedere alla riscossione coattiva senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973

Art. 25 - Graduazione delle sanzioni

- 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
- 2. Le sanzioni amministrative per violazioni di adempimenti tributari sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo, cui spetta anche la determinazione dell'ammontare della sanzione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge.
- 3. Al fine di incentivare gli adempimenti agli obblighi tributari, anche se tardivi, l'ufficio invita i contribuenti ad utilizzare l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 21.
- 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
- 5. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs.472/1997.

Art. 26 - Rateizzazione di somme oggetto di accertamento esecutivo e riscossione coattiva

- 1. Il beneficio della rateazione può essere concesso per il pagamento di tutte le somme contestate ed intimate con avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 9.
- 3. Non è ammessa la rateazione di somme non oggetto di attività di accertamento.
- 4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la domanda di rateazione deve essere presentata entro il termine di presentazione del ricorso.
- 5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- 6. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e, ove favorevole, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

Art. 27 Discarico per crediti inesigibili

- 1. Il funzionario responsabile del tributo comunica annualmente al servizio finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
- 2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro dodici, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I - INTERPELLO

Art. 28 - Diritto di interpello

- 1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
- 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 29 - Presentazione dell'istanza di interpello. Effetti

1. Ciascun contribuente e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie), qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, possono inoltrare al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello, riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

- 2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 30.
- 3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
- 4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
- 5. L'istanza deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta; prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello.
- 6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 30 - Contenuto dell'istanza di interpello

- 1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- 2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- 3. Il Comune verifica le istanze presentate ai sensi dell'articolo 29. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 4. L'istanza è dichiarata inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui alle lett a) e c) del comma 1;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 29;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 29;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 31 - Risposta all'istanza di interpello

- 1. Il Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 29, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente secondo le modalità indicate nell'istanza, avendo cura di privilegiare le modalità telematiche.
- 2. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il Comune può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.
- 3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 4. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Legnaro.
- 5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. Il Comune deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Art. 32 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
- 2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 31 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
- 3. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.
- 4. Le risposte alle istanze di interpello ovvero comunicazione di inammissibilità della stessa non sono impugnabili.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 33 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1. L'accertamento con adesione si sostanzia in un istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
- 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
- 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
- 4. Al fine di evitare incertezze da parte dei contribuenti o che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene, di norma, indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di accertamento con adesione.
- 5. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 6. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 34 - Attivazione del procedimento ed effetti dell'istanza

- 1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento. In ogni caso l'eventuale l'attivazione del procedimento a cura del Servizio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in cui sia indicata la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione.
- 2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.
- 3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
- 4. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 35 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

- 1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
- 2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - a) il tributo;
 - b) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - e) il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 15 giorni dalla notifica dell'invito.
- 3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
- 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 35, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
- 3. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. È facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.
- 4. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'accertamento con adesione istanza di definizione.
- 5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

Art. 37 - Procedimento

- 1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
- 2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
- b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti in relazione ai quali non è prevista possibilità di accertamento con adesione;
- c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
- 3. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità o il mancato accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula invito a comparire o in forma scritta o telematicamente, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contradditorio, con preavviso di almeno 10 giorni.
- 4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
- 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate almeno 3 giorni prima della data fissata. La decisione in merito all'accoglimento delle richieste è rimessa all'ufficio.
- 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale compilato dall'incaricato del procedimento.
- 8. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
- 9. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

Art. 38 - Atto di accertamento con adesione

- 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
- 2. Nell'atto devono essere indicati:
 - a) gli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti);
 - b) gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare: gli elementi di valutazione addotti dal contribuente; i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria; i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - c) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 39 - Perfezionamento della definizione e modalità di versamento.

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
- 2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

- 3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce.
- 4. A richiesta del contribuente, è ammesso il pagamento rateale secondo le modalità previste dal presente regolamento. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.
- 5. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 40 - Effetti della definizione

- 1. L'accertamento con adesione perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - a) definizione riguardante accertamenti parziali;
 - b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
- 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, salvo quanto previsto dall'art. 39.
- 4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 5. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 4.

CAPO III - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 41 - Contenzioso tributario

- 1. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
- 2. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, l'organo competente dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
- 3. È compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

5. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano particolari gradi di specializzazione, l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge.

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 42 - Ambito di applicazione dell'autotutela e presupposti

- 1. Spetta al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.
- 2. Pur nel doveroso approccio di definizione bonaria dell'attività di accertamento e riscossione che gli uffici preposti alle entrate comunali sono tenuti ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
- 3. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
- 4. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
- 5. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del Contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 43 - Esercizio dell'autotutela

- 1. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
- 3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- 4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di

coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

- 5. Il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 44 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

- 1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - a) per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - b) per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti e si siano, quindi, consolidati.
- 2. Non costituiscono, invece, limite all'esercizio del potere di autotutela:
 - a) la pendenza del giudizio;
 - b) la mancata presentazione di istanza da parte del Contribuente

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Art. 45 - Reclamo e mediazione tributaria

- 1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (50.000 euro), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
- 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo.
- 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
- 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
- 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992.

Art. 46 - Competenza e procedimento

- 1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
- 2. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
 - a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
- 3. Qualora l'ufficio ritenga di non accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, o nei casi di assenza di proposta formulata dal contribuente, può formulare d'ufficio una propria proposta al fine di pervenire a un accordo di mediazione. A tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare:
 - a) se ne ravvisa i presupposti, una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
 - b) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate.
- 4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 2 o 3, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
- 5. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
- 6. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

Art. 47 - Perfezionamento e sanzioni

- 1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
- 2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997.
- 3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- 4. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992.

TITOLO IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 48 - Riscossione, versamento, rimborso

- 1. La riscossione delle entrate non tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati secondo disposizioni di legge.
- 2. La riscossione ordinaria è effettuata secondo le modalità stabilite dalle singole discipline di settore.
- 3. In caso di assenza di disciplina specifica, la riscossione di un'entrata extratributaria avviene mediante recapito al debitore di un avviso bonario di pagamento, nel quale si richiede il saldo dell'obbligazione a suo carico entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento.
- 4. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, notificando al debitore una contestazione scritta nella quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del debito, delle eventuali sanzioni, degli interessi e assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- 5. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i., con l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di procedura.
- 6. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
- 7. Per le tipologie di entrata per cui non si fa ricorso all'accertamento esecutivo patrimoniale in applicazione di discipline speciali di settore, il responsabile dell'entrata, la struttura operativa all'uopo deputata o il diverso soggetto incaricato provvede alla formazione del titolo esecutivo con intimazione ad adempiere. In caso di ulteriore inadempienza, le procedure di riscossione coattiva proseguono mediante notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8. Il rimborso delle entrate extratributarie dev'essere richiesto entro i termini di prescrizione stabiliti dal codice civile o da altre leggi vigenti.

Art. 49 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale

- 1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento dell'obbligazione da parte dell'utente, il responsabile dell'entrata o il soggetto gestore provvede all'intimazione all'adempimento ed alla contestuale messa in mora, mediante accertamento esecutivo patrimoniale, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma delle notifiche digitali (PND).
- 2. L'atto di accertamento esecutivo emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata
- 3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo entro sessanta giorni dalla notifica oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.
- 4. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
- 5. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto o richiamato per relationem anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In questi casi, il versamento delle somme, come richieste e precisate, dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di notifica.

6. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, costituendo atto presupposto per procedere alla riscossione coattiva senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 50 - Transazione

- 1. Il responsabile dell'entrata può proporre transazioni su crediti di dubbia riscossione, dimostrando l'inopportunità dell'avvio delle procedure esecutive mediante raffronto fra l'importo del credito al netto dei costi, diretti ed indiretti, di queste ultime e la proposta di transazione.
- 2. La proposta di transazione può essere presentata anche dalla parte debitrice e, in questo caso, il responsabile dell'entrata ne valuta la convenienza utilizzando gli stessi criteri del periodo precedente. La proposta di transazione è sottoposta all'organo di revisione dell'ente per l'espressione del prescritto parere.
- 3. La competenza per l'adozione del provvedimento che approva l'accordo transattivo è di norma del responsabile dell'entrata, nell'ambito delle sue funzioni di gestione delle risorse assegnate. Qualora la proposta contenesse elementi che esulano dalla mera competenza dirigenziale quali, a titolo esemplificativo, riflessi finanziari che superano l'arco temporale del bilancio di previsione, acquisizione o cessione di cespiti patrimoniali, rapporti convenzionali con altre pubbliche amministrazioni, il responsabile dell'entrata sottopone l'accordo transattivo, munito del proprio parere di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile e del parere dell'organo di revisione, all'approvazione da parte del competente organo collegiale.
- 4. Il provvedimento di approvazione o accoglimento della proposta di transazione è comunicato al debitore e si perfeziona con la sottoscrizione del relativo accordo da parte del responsabile dell'entrata e del debitore e con il pagamento da parte di quest'ultimo della somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente questo termine, il responsabile procede con le modalità ordinarie al recupero del credito originario.

Art. 51 – Estensione dell'applicazione delle norme sulle entrate tributarie

5. Per quanto non previsto dal presente titolo dagli specifici regolamenti comunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo regolamento anche in materia di entrate tributarie di cui al Titolo II.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 52 Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
- 3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e la sua efficacia decorre dal 1° gennaio 2024.